



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

RISOLUZIONE N. 173

**IRRAGIONEVOLE CRIMINALIZZAZIONE DELLA CANNABIS LIGHT:
SI PROCEDA ALLO STRALCIO DELLA DISPOSIZIONE IN SEDE DI
CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE DEL 4 APRILE 2025
RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
PUBBLICA, DI TUTELA DEL PERSONALE IN SERVIZIO, NONCHÉ DI
VITTIME DELL'USURA E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO**

presentata il 10 aprile 2025 dai Consiglieri Masolo, Zanoni e Ostanel

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- in data 4 aprile 2025, il Consiglio dei ministri ha approvato il testo del decreto-legge recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”;
- alla data del 10 aprile 2025 il testo del suddetto atto normativo non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ciononostante, e a fini che qui interessano, le disposizioni del testo adottato risultano sintetizzate nel contesto del comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 122 del 4 aprile 2025;
- il decreto-legge approvato riprende in parte gli interventi sulla cannabis light contenuti nel Disegno di legge n.1660, approvato dalla Camera dei deputati il 18 settembre 2024, e in fase di esame presso il Senato della Repubblica (Disegno di legge n. 1236), “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”;
- l’articolo 18 (Disposizioni in materia di coltivazione e filiera agroindustriale) del disegno di legge, introdotto dalla Camera dei deputati, apportava novelle alla disciplina relativa al sostegno e alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (*Cannabis sativa* L.) di cui alla L. n. 242 del 2016, cioè della c.d. cannabis light. Tra le modifiche introdotte vi è, in particolare, il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa (*Cannabis*

sativa L.), anche in forma semilavorata, essiccata o tritурata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati. Si prevede che, in tali ipotesi, si applicano le sanzioni previste al Titolo VIII del D.P.R. n. 309/1990 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

- il decreto-legge approvato il 4 aprile 2025 confermano le modifiche alla legge 242/2016 con l'espresso divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa coltivata, discostandosi dall'articolo 18 del Disegno di legge nella parte in cui inserisce, nell'ambito delle coltivazioni lecite, la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal ministro della salute con decreto;

RILEVATO che le disposizioni normative in tema di cannabis light risulterebbero finalizzate ad evitare che l'assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire, mediante alterazioni dello stato psicofisico, l'insorgere di comportamenti che possono porre a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica o la sicurezza stradale;

RICORDATO che la Corte di Giustizia Unione Europea Sez. IV, con sentenza 19 novembre 2020, n. 663/18, decidendo sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, ha statuito che gli articoli 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che vieta la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi, a meno che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo della tutela della salute pubblica e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento. L'iter argomentativo utilizzato dalla Corte poggia sulla esatta ricostruzione del cannabidiolo come sostanza priva di effetti psicotropi: 1) un'interpretazione letterale delle disposizioni della convenzione unica (Convenzione Unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti di New York del 30 marzo 1961) potrebbe indurre a concludere che, poiché il CBD viene estratto da una pianta del tipo cannabis e tale pianta è utilizzata nella sua interezza, comprese le sue sommità fiorite o fruttifere, esso costituisce un estratto di cannabis ai sensi della tabella I di tale convenzione e, di conseguenza, uno "stupefacente" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera j), della suddetta convenzione; 2) poiché il CBD non contiene un principio psicoattivo allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, sarebbe contrario all'obiettivo e alla ratio generale della convenzione unica includere quest'ultimo nella definizione di "stupefacenti" ai sensi di tale convenzione, in quanto estratto di cannabis; 3) ne consegue che il CBD di cui trattasi nel procedimento principale non costituisce uno stupefacente, ai sensi della convenzione unica;

RILEVATO che lo scorso 17 marzo, la Commissione Petizioni (PETI) del Parlamento Europeo ha deciso di inviare una lettera di reclamo al Governo italiano in merito alla petizione n. 1144/2024. La petizione denuncia le restrizioni imposte dal Governo Meloni sulla coltivazione e il commercio del CBD, ritenute in violazione delle normative europee;

CONSIDERATO CHE:

- il cannabidiolo (CBD) è il principio attivo contenuto nelle infiorescenze di cannabis light: tale principio attivo non possiede alcuna efficacia drogante,

contrariamente al tetraidrocannabinolo (THC), peraltro contenuto nelle infiorescenze di cannabis sativa L. in percentuale minima e comunque tale da non avere alcuna efficacia psicotropa, come pure ricordato da Coldiretti e Filiera Italia: *“Equiparare l’uso delle infiorescenze della canapa a quello di sostanze illegali – anche in assenza di uso ricreativo – è una misura irragionevole. La canapa legale oggi contiene un tenore di THC inferiore allo 0,3%, senza effetti psicotropi o stupefacenti, ed è attualmente del tutto legale coltivarla, trasformarla e commercializzarla.”*;

- in tal senso, vista anche la sopra richiamata sentenza della Corte di Giustizia, la scelta di politica criminale adottata dal Governo con il menzionato decreto legge, e cioè applicare le sanzioni previste dal Testo unico degli stupefacenti rispetto a condotte riguardanti una sostanza priva di efficacia drogante, appare quantomeno in immediato conflitto con il principio di offensività in astratto, ricavabile dagli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione, con il principio di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione, atteso che la disposizione, in ragione dell’assenza di efficacia drogante delle infiorescenze di canapa sativa L., non ha ricadute in termini di realizzazione dell’obiettivo della tutela della salute pubblica e anzi eccede quanto necessario per il suo raggiungimento, nonché con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione sotto il profilo dell’inosservanza di quanto disposto dagli articoli 34 e 36 TFUE;

RITENUTO necessario che in sede di conversione del decreto-legge in argomento il Parlamento si adoperi per ottenere lo stralcio della disposizione in commento, e quanto anche ai fini della tutela dell’affidamento delle imprese di filiera venete, le quali, sulla base delle disposizioni sin qui vigenti, in particolare la L. n. 242 del 2016 e, con specifico riferimento al Veneto, legge regionale 8 agosto 2019, n. 36 *“Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale ed agroalimentare della canapa (canapa sativa L.)”*, hanno impostato e intrapreso un’attività lecita che oggi rappresenta il 15% della produzione nazionale;

RICORDATO che questo Consiglio regionale, con deliberazione n.24 del 2021 ha approvato all’unanimità la mozione n.40 del 2 marzo 2021 a firma dei Consiglieri Guarda, Zanoni, Zottis, Ostanel e Baldin impegnando la Giunta regionale *“ad attivarsi presso il Governo e il Parlamento affinché si giunga in tempi rapidi al rilancio effettivo della filiera della Canapa Sativa L.”*;

auspica

che il Parlamento, in sede di conversione del decreto-legge recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”* approvato in data 4 aprile 2025 dal Consigli dei Ministri, si adoperi per lo stralcio della disposizione contenente il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa coltivata;

dispone

la trasmissione della presente risoluzione ai Deputati e ai Senatori.